



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

CRITERI TIPOLOGICI PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE MOBILI O FISSE SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale 22.10.2013, n. 210
Modificato con deliberazione della Giunta comunale 19.11.2013, n. 239

INDICE

1. - Ambito dei criteri e definizioni	2
2. - Criteri tipologici per le strutture mobili	2
3. - Criteri tipologici per le strutture fisse	3
4. - Concessione e durata	4
5. - Domanda per il rilascio della concessione patrimoniale	4
6. - Istruttoria delle domande di concessione	4
7. - Rilascio della concessione	4
8. - Revoca, sospensione e modifica della concessione	5
9. - Tassa (TOSAP) e canone ricognitorio	5
10. - Adeguamento criteri	5
11. - Ambiti di applicazione	5

1 – Ambiti dei criteri e definizioni.

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione bevande e pasti hanno l'esigenza di utilizzare gli spazi pubblici prossimi alla loro sede per ampliare la superficie delle strutture di vendita e per migliorare l'offerta nei confronti dei clienti.
2. L'amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ed in materia di tassa per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico (TOSAP), ritiene necessario definire dei criteri, tipologici e funzionali, per la collocazione di queste strutture, al fine di garantire la funzionalità, la qualità, la miglior ricerca compositiva e la coerenza complessiva tra le strutture e gli spazi pubblici circostanti.¹.
3. Le attrezzature di cui al presente disciplinare dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali:
 - a) semplicità
 - b) leggerezza
 - c) trasparenza
 - d) uniformità
 - e) facilità e rapidità di smantellamentoQuesti principi sono finalizzati a garantire una percezione visiva, unitaria e omogenea degli spazi pubblici in cui sono collocate tali strutture, privilegiando arredi permeabili e trasparenti alla vista, benché contraddistinti da elementi di delimitazione fissa.
4. Per i criteri, valgono le seguenti definizioni:
 - a) strutture mobili: sono tutti quegli elementi di arredo – sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere, ecc. - non ancorati al suolo o ad altre costruzioni, facilmente rimovibili e che, pertanto, non comportano alcuna trasformazione del contesto urbano;
 - b) strutture fisse: sono tutti quegli elementi di arredo – tende, coperture, tensostrutture, pavimentazioni, elementi laterali di separazione, ecc. - che sono installati al suolo o ad altre costruzioni, che non possono essere rimossi con facilità e che comportano una trasformazione del contesto urbano.
5. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di valutare in ordine alla tutela dei contesti storici di particolare rilevanza e pregio, la possibilità di non consentire l'allestimento delle strutture fisse, al fine di garantire l'apprezzamento dell'unitarietà del contesto storico di rilievo e la sua organica lettura in termini di immagine complessiva.

2 – Criteri tipologici per le strutture mobili.

1. Le strutture mobili devono avere linee essenziali e pulite, essere realizzate in materiali di pregio, non portare alcuna scritta o alcun marchio commerciale.
2. Nei centri storici, sono consentite strutture mobili di tipologia tradizionale o contemporanea, purché compatibili con il contesto urbano.
3. Le fioriere e gli elementi di delimitazione delle aree di vendita devono essere coerenti ed omogenei con le strutture mobili, rispettosi del contesto e privi di eccessi ridondanti.
4. L'uso di pedane e basamenti, se strettamente necessario per risolvere problemi di carattere funzionale, è ammesso purché gli stessi non siano ancorati al suolo ma solo appoggiati.
5. In termini indicativi e non esaustivi, nell'allegato A sono raccolti alcuni esempi di strutture mobili ammesse e non ammesse.

3. – Criteri tipologici per le strutture fisse.

1. Le strutture fisse devono essere realizzate in materiali di pregio, tradizionali o contemporanei, con linee pulite ed essenziali ed avere caratteristiche tipologiche e funzionali consone con l'architettura del contesto.
2. Non devono essere poste in opera strutture realizzate in materiale plastico ad imitazione di altri materiali (finto legno, finto cotto, finta pietra per le pavimentazioni, ecc.).
3. Le pavimentazioni devono essere antiscivolo ed in sintonia con l'intera struttura.

¹ Comma modificato con deliberazione Giunta comunale n. 239 di data 19.11.2013

4. Le coperture devono essere prevalentemente in materiale morbido (teli, tende, ecc.), dovranno contestualizzarsi armoniosamente con il disegno delle pareti laterali ed essere contraddistinte da una sostanziale apribilità e/o amovibilità.
5. Le strutture fisse con una configurazione "autonoma" devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza massima della copertura: 3,00 metri misurata in corrispondenza del colmo. Sono ammesse eccezionalmente altezze comunque non superiori a metri 3.50, con riferimento a istanze idoneamente motivate, nella logica di garantire allineamenti predefiniti ed esistenti e purché vi sia una congrua e vingolata contestualizzazione. Lo sviluppo volumetrico della struttura fissa dovrà dialogare in termini di proporzione con il contesto urbano al fine di assicurare armonia complessiva tra spazi costruiti e spazi aperti;²
 - b) le pareti laterali dovranno essere realizzate in materiali trasparenti e non con teli e/o tende;
 - c) le pareti laterali dovranno preferibilmente staccarsi dalla fascia perimetrale della copertura per un'altezza minima di 50 cm.. Sono ammesse soluzioni diverse purché sia garantita la pressoché totale e facile apertura delle pareti laterali stesse, limitando la chiusura in concomitanza di situazioni meteorologiche e climatiche avverse;
 - d) sono ammesse strutture fisse di design contemporaneo, purché siano caratterizzate da un aspetto sobrio, pulito e di alto contenuto qualitativo e costituiscano un elemento pregevole nel contesto urbano;
 - e) la copertura, per quanto possibile, dovrà essere contraddistinta da limitata pendenza e/o risultare pressoché piana;
 - f) sono fatte salve le strutture già assentite alla data di settembre 2013.³ *(eliminata)*
6. L'uso di pedane e basamenti, se strettamente necessario per risolvere problemi di carattere funzionale, è ammesso purché gli stessi non siano ancorati al suolo ma solo appoggiati.
7. In termini indicativi e non esaustivi, nell'allegato B sono raccolti alcuni esempi di strutture fisse ammesse e non ammesse.

4 – Concessione e durata

1. Per ogni occupazione, permanente o temporanea, di spazi pubblici, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è necessaria la concessione del comune.
2. La concessione deve essere richiesta ed ottenuta sia per le strutture mobili che per le strutture fisse.
3. La durata massima della concessione è fissata in cinque anni.

5 – Domanda per il rilascio della concessione patrimoniale.

1. La domanda per il posizionamento di strutture mobili o fisse su spazi pubblici deve essere presentata all'ufficio attività produttive.
2. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, dovrà contenere le generalità del richiedente, l'individuazione e le dimensioni dell'area da occupare, la durata dell'occupazione, la descrizione delle strutture, mobili o fisse, da posizionare.
3. Alla domanda dovranno essere allegati le fotografie, i depliant, o i disegni necessari per la valutazione del rispetto dei criteri tipologici fissati.
4. In caso di più richieste riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6 – Istruttoria delle domande di concessione.

1. Nell'istruttoria delle domande, l'ufficio attività produttive valuterà tutti gli elementi connessi alle disposizioni in materia di viabilità, di sicurezza pubblica e di qualità dell'arredo urbano.
2. Nel caso in cui l'esame della richiesta non necessiti di un'istruttoria complessa o della valutazione di altri servizi comunali, l'istruttoria sarà completata entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta con il rilascio della relativa concessione.

² Lettera modificata con deliberazione Giunta comunale n. 239 di data 19.11.2013

³ Lettera eliminata con deliberazione Giunta comunale n. 239 di data 19.11.2013

3. Diversamente, i funzionari dell'ufficio attività produttive inviano la richiesta di parere, tramite email, ai servizi comunali interessati, i quali entro dieci giorni, devono fornire il parere di loro competenza; decorso il termine indicato, il parere s'intende favorevolmente espresso.
4. Nel caso di istruttorie particolarmente complesse, ove sia opportuno l'esame contestuale di diversi interessi pubblici coinvolti, l'ufficio attività produttive indice una conferenza di servizi, mediante comunicazione via email, allegando la documentazione istruttoria acquisita. La conferenza di servizi si svolge entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e in tale sede ogni servizio interessato esprime il proprio parere definito.

7 – Rilascio della concessione.

1. Conclusa l'istruttoria, il dirigente del servizio competente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia la concessione al posizionamento sul suolo pubblico comunale di strutture mobili o di strutture fisse.
2. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente di deposito cauzionale o polizza fidejussoria, ove ritenuto necessario. Si evidenzia che lo stesso/a sarà proporzionato/a al grado di complessità della struttura, anche nella logica di garantire un idoneo grado di tutela per eventuale nocumento che potrebbe derivare al patrimonio comunale.
3. L'importo della cauzione e l'entità delle spese vengono definiti dal dirigente competente, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.

8 – Revoca, sospensione e modifica della concessione.

1. La concessione può essere revocata, sospesa o modificata, con atto motivato, in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

9 – Tassa (TOSAP) e canone ricognitorio.

1. Il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi pubblici è oggetto di un canone per le occupazioni permanenti e temporanee.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del comune.
3. L'importo del canone da versare è stabilito in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata. Lo stesso è dovuto unicamente per la parte eventualmente eccedente l'importo della TOSAP e di altri eventuali canoni da altre disposizioni legislative riscossi dal comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezioni di quelli connessi a prestazioni di servizi.

10 – Adeguamento a criteri.

1. Le strutture fisse esistenti sul territorio comunale hanno l'obbligo di adeguarsi ai presenti criteri entro il termine massimo di cinque anni.
2. Le strutture mobili esistenti devono adeguarsi ai presenti criteri tipologici con la loro entrata in vigore.

11 – Ambiti di applicazione.

1. I presenti criteri si applicano anche nel caso di posizionamento di strutture fisse su aree di proprietà privata purché visibili dalla pubblica via.
2. Troveranno comunque applicazione le disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica.